



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nocella ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12179 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:

**TRA**

██████████, nato in ██████████, con il patrocinio dell'avv. CRESCINI GIULIA, con elezione di domicilio in Roma, via Oslavia n. 30 presso lo studio del difensore, come da procura in atti

- ricorrente -

e

**MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTURA DI ROMA**, in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato

- resistenti contumaci -

OGGETTO: ricorso cautelare *ante causam*

Il ricorrente con atto depositato in data 22/03/2024 ha chiesto "*in via principale e d'urgenza, anche inaudita altera parte, accertare il diritto del sig. ██████████ ad ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche di durata annuale e, per l'effetto, ordinare alla Questura di Roma il rilascio di detto titolo di soggiorno*". Sosteneva di essere invalido totale e permanente, con inabilità lavorativa pari al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80), come da verbale di accertamento della commissione medica (doc. 2); che egli era infatti affetto da una grave patologia tumorale per la quale aveva subito una operazione molto invasiva tanto che come indicato dal certificato rilasciato dall'azienda ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I del 18.07.2023 secondo il quale "*date le gravi condizioni cliniche, e come da linee guida internazionali, il paziente necessiterà di follow -up oncologico presso la nostra struttura, a discrezione dello specialista ORL, per un periodo pari a 5 anni dalla data del termine della terapia medica post - operatoria suddetta*" (doc. 3); che, infatti il sig. ██████████ era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di laringectomia totale ed era attualmente titolare di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato dalla Questura di Roma con durata pari a 6 mesi, già rinnovato due volte e precisamente la prima dal 01.02.2023 al 01.08.2023, la seconda volta dal 05.08.2023 al 05.02.2023 (doc. 4); che, nel chiedere tempestivamente l'ennesimo rinnovo, il sig. ██████████, allegando sempre la medesima

attestazione sanitaria recante un'indicazione di cura di almeno cinque anni, chiedeva anche, a mezzo difensore, all'Ufficio Immigrazione che il permesso di soggiorno fosse della durata annuale e non semestrale, in quanto ciò era necessario per ottenere il pagamento dell'assegno di invalidità da parte di INPS necessario per il sostentamento del richiedente, alla luce della sua invalidità totale; che, inoltre, si faceva presente come non vi fossero dubbi sul diritto alla durata massima del permesso alla luce di una previsione di cure così precisa e prolungata nel tempo, ossia pari a 5 anni (doc. 5); che lo stesso giorno la Questura di Roma, in risposta, rilasciava il permesso per durata semestrale dal 23.02.2023 al 5.08.2024, quindi rigettando la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno di durata annuale; che la condizione di danno grave ed irreparabile alla quale è esposto oggi il sig. █████ alla luce del ripetuto rilascio del permesso di soggiorno di durata semestrale, è legata alla impossibilità di ottenere il pagamento dell'assegno di invalidità da parte di INPS, beneficio essenziale e legato al soddisfacimento di un suo bisogno primario.

Non si costituivano in giudizio le parti resistenti nonostante la ritualità della notifica di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.

Il giudizio veniva istruito a mezzo di sole acquisizioni documentali e all'udienza del 16 aprile 2024, tenutasi in modalità c.d. cartolare, questo giudice si riservava sulla decisione.

Deve osservarsi in via preliminare che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., “... *fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni [del] capo [III del IV libro del Codice di Procedura Civile], chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al Giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*”. Il riconoscimento della tutela postula, dunque, la ricorrenza del *fumus boni iuris*, ossia dell'esistenza in capo all'istante – tramite prova almeno in termini di verosimiglianza – del diritto dedotto in giudizio, e di un *periculum in mora*, ossia di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile che minacci il diritto vantato nel tempo occorrente alla decisione. In presenza inderogabilmente di entrambe tali condizioni, la cautela consiste, in particolare, nella pronuncia di un provvedimento di urgenza strumentale alla realizzazione degli effetti della pronuncia di merito.

Tanto premesso, ad opinione di questo giudicante il ricorso ex art. 700 c.p.c. merita accoglimento per le ragioni che si verranno ad esporre.

Quanto al requisito del *fumus boni iuris*, l'art. 19, comma 2, lett. d-bis) (modificato D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50) prevede che non sia consentita l'espulsione “*degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale*”; il medesimo decreto sopra richiamato ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che “*I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di*

*validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge".*

Orbene nel caso in esame non esiste contestazione – in base alla documentazione medica proveniente dall'azienda ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, datata 18.07.2023, secondo la quale *“date le gravi condizioni cliniche, e come da linee guida internazionali, il paziente necessiterà di follow -up oncologico presso la nostra struttura, a discrezione dello specialista ORL, per un periodo pari a 5 anni dalla data del termine della terapia medica post – operatoria suddetta”* (doc. 3) – in ordine al fatto che l'odierno ricorrente ha diritto a un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19 TUI (anche nella versione modificata nel 2023), ed infatti la Questura l'ha sempre accordato a partire dal 1.02.2023. il problema è, tuttavia, che i rinnovi sono stati semestrali, nonostante la norma richiamata preveda che tale permesso di soggiorno possa avere durata annuale rinnovabile per un secondo anno, e fermo restando che la certificazione medica citata dà atto che la necessità di terapia medica e di successivi controlli debba proseguire per 5 anni dal luglio 2023 (data del suo rilascio).

Ebbene, la questione non avrebbe seria rilevanza – a parte l'oggettivo fastidio di dovere chiedere alla Questura ogni sei mesi il rinnovo, nonostante la documentazione sia sempre la medesima – se non avesse incidenza sulla domanda di pensione per inabilità civile agli invalidi totali con pensione ed indennità di accompagnamento, già respinta dall'INPS di Civitavecchia in data 31.07.2023 (doc. n. 8) proprio sulla base del richiamo all'art. 41 TUI, che esclude tale beneficio a favore dello straniero a meno che il medesimo non sia titolare di permesso di soggiorno *“di durata non inferiore a un anno”*.

Venendo così all'esame del requisito del *periculum in mora*, deve sottolinearsi che l'odierno ricorrente è stato riconosciuto dalla stessa INPS – Commissione medica per l'accertamento dell'handicap in data 16.02.2023 (doc. n. 2 all. ricorso) *“invalido con totale inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani”*: pertanto, per il sig. ██████ la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento che aveva richiesto sono indispensabili sia per mantenersi, sia per svolgere gli atti della vita quotidiana con l'ausilio di un terzo. Ove, immotivatamente, la Questura continui a rilasciare il permesso di soggiorno per cure mediche con cadenza semestrale anziché annuale, il ricorrente non potrebbe mai avere accesso ai benefici economici cui il riconoscimento dell'inabilità lavorativa al 100% gli danno diritto.

Concludendo, deve essere ordinato alla Questura di Roma il rilascio immediato, e comunque non oltre il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento, di permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. D-bis TUI, con decorrenza annuale dal 5.02.2024, data della sua ultima scadenza (in sostituzione di quello, in ipotesi rinnovato in tale data, con cadenza semestrale).

Quanto alle spese di lite, in considerazione della mancata costituzione in giudizio di parte resistente e dell'ammissione di quella ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, esse devono essere dichiarate irripetibili.

**P.Q.M.**

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Roma il rilascio immediato, e comunque non oltre il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento, di permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. D-bis TUI, con decorrenza annuale dal 5.02.2024, data dell'ultima scadenza (in sostituzione di quello, rinnovato in tale data, con cadenza semestrale);
- dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, lì 19/04/2024

Il Giudice  
dott.ssa Roberta Nocella